

38473/21



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Presidente -

EQUA  
RIPARAZIONE

Dott. MARIO BERTUZZI

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Ud. 12/10/2021 -  
CC

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

R.G.N. 6740/2021

Dott. STEFANO OLIVA

- Rel. Consigliere -

Rom 38673  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 6740-2021 proposto da:

(omissis)

elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis)

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

, che lo rappresenta e difende

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

**- controricorrente -**

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/10/2020 n. 229/20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

## FATTI DI CAUSA

Con ricorso ai sensi della Legge n. 89 del 2001 (omissis) (omissis) invocava l'equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo di equa riparazione.

Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento dell'opposizione spiegata dal Ministero della Giustizia al precedente decreto monocratico della stessa corte territoriale, dichiarava inammissibile l'istanza, perché proposta oltre la scadenza del termine previsto dalla legge.

Ricorre per la cassazione della predetta decisione (omissis) (omissis) affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: **"PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso.**

*Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento dell'opposizione ex art. 5 della Legge n. 89 del 2001 proposta dal Ministero della Giustizia, dichiarava la tardività dell'istanza con cui il (omissis) aveva invocato il riconoscimento del suo diritto all'equo indennizzo per irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, condannandolo alle spese di lite.*

*Ricorre per la cassazione di detta decisione (omissis) affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della Legge n. 89 del 2001, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuta tardiva l'istanza di riconoscimento dell'equo indennizzo*

*presentata dal ricorrente, senza considerare che lo stesso avrebbe dovuto essere computato a decorrere dal deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22281/2019, che aveva disposto la correzione dell'errore materiale della precedente ordinanza della medesima Corte n. 8043/2019, conclusiva del giudizio presupposto.*

*La censura è inammissibile.*

*Il fatto che anche il tempo occorrente per la correzione dell'errore materiale vada incluso nella durata complessiva del giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016, Rv. 641686) non implica alcuno slittamento del termine perentorio per la proposizione del giudizio di equa riparazione, che va in ogni caso introdotto nel termine dei sei mesi decorrente dall'ordinanza che definisce il giudizio presupposto, senza che a ciò possa ostare né la pendenza del termine per l'eventuale revocazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019, Rv. 653510), né l'eventuale introduzione di un procedimento di correzione dell'errore materiale, peraltro proponibile senza limiti di tempo”.*

Nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte indicata anche nella proposta del relatore, al fine di sostenere che la domanda di riconoscimento del diritto all'equo indennizzo può essere proposta nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di correzione. Ad avviso del ricorrente, infatti, se detto procedimento costituisce parte del processo, ai fini del computo della sua complessiva durata ragionevole, il termine di proposizione del ricorso di cui alla Legge n. 89 del 2001 dovrebbe decorrere dalla definizione dell'istanza di correzione.

Il collegio non condivide la tesi prospettata dal ricorrente, osservando che il precedente di questa Corte richiamato tanto

nella memoria del ricorrente che nella proposta del relatore (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016, Rv. 641686) afferma che *"In tema di equa riparazione, nel computo di durata complessiva del processo va incluso anche il tempo occorso per ottenere, con distinta procedura, la correzione di un errore materiale della sentenza che, altrimenti, sarebbe ineseguibile, purché vi sia continuità tra giudizio di cognizione e procedura di correzione e, dunque, l'errore sia fatto valere tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla definizione del processo di cognizione"*. Come esattamente indicato dal relatore nella sua proposta, quindi, il fatto che il tempo occorrente per la correzione dell'errore materiale vada incluso nella durata complessiva del giudizio non comporta alcuno slittamento del termine perentorio per la proposizione del giudizio di equa riparazione, che va in ogni caso introdotto nel termine dei sei mesi decorrente dall'ordinanza che definisce il giudizio presupposto. Tale soluzione, peraltro, è coerente con quella adottata da questa Corte in relazione al giudizio di revocazione, poiché anche in tal caso la pendenza del termine per introdurre il rimedio straordinario non implica alcuno slittamento del termine perentorio per introdurre la domanda di equo indennizzo, che va comunque proposta entro i sei mesi dalla definizione del giudizio. D'altro canto, va tenuto conto che l'adozione della tesi prospettata dalla parte ricorrente implicherebbe la vanificazione del termine perentorio di introduzione del giudizio di equa riparazione previsto dalla Legge n. 89 del 2001, posto che il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere proposto senza limiti di tempo.

Il Collegio ritiene dunque che il ricorso vada rigettato, con affermazione del seguente principio di diritto: *"Il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, se da un lato costituisce parte del processo al quale*

*accede, e va quindi calcolato ai fini della valutazione del superamento del termine di ragionevole durata dello stesso, non spiega, d'altra parte, alcun effetto ai fini dell'individuazione del momento dal quale decorre il termine per la proposizione del ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo di cui alla Legge n. 89 del 2001. Di conseguenza, anche in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, il ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo per irragionevole durata del processo va proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione del giudizio al quale esso si riferisce".*

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto


### **PQM**

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000 oltre rimborso delle spese penotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE  
(L.G. Lombardo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 06 DIC 2021  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Laura Cosma Pugliese

1  
2